

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita:

“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”

Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l'articolo 7, comma 6 che recita.” Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente..”;

Visto il DPGR 48/R del 5 settembre 2017 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)” ed in particolare gli articoli da 64 a 85;

Visto l'articolo 6 bis comma 2 lett. i) della l.r. 3/1994, che definisce le finalità della gestione degli ungulati nelle aree vocate e non vocate;

Vista la L.R. 3 del 12 gennaio 1994 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l'art. 7 bis, comma 1;

Vista la pubblicazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013;

Considerato il Decreto Dirigenziale n. 7727 del 6/6/2017 di approvazione delle “Linee guida per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Regione Toscana”;

Visto il parere favorevole dell'ISPRA sul suddetto documento contenuto nella nota prot. 19813/T-A29B del 20/4/2017;

Vista la proposta dei piani di prelievo per la specie capriolo nelle aree vocate e non vocate della Regione Toscana per l'annata venatoria 2019-2020, redatta, conformemente alle “Linee guida per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Regione Toscana”, di cui al suddetto Decreto Dirigenziale n. 7727 del 6/6/2017;

Considerato che tale proposta, contenente i tempi di prelievo e le proposte di prelievo annuale della

specie (numero di animali suddivisi per classe di sesso e di età) per ciascuna delle 461 unità di gestione (Distretti di caccia di selezione e Aziende venatorie) di cui è giunta la richiesta da parte degli ATC e dei rispettivi titolari, è stata inserita nel Portale TosCaccia realizzato dalla Regione per tale scopo, ed è stata successivamente oggetto di istruttoria tecnica da parte degli uffici regionali;

Considerata la richiesta inviata ad ISPRA con nota di cui prot. n. AOOGR/207686/U 090 del 21/05/2019 ai fini di ottenere il parere sui suddetti 461 piani, parere previsto dall'art. 7 della L.R. 20/2002;

Visto il parere dell'ISPRA sui suddetti piani, contenuto nella nota di cui prot. N. 36788/T-A29B del 10 giugno 2019, favorevole al piano numerico previsto con alcune proposte di modifica per 15 Unità di Gestione rispetto alle 461 presentate;

Ritenuto pertanto di accettare le suddette indicazioni, modificando il Piano proposto per le seguenti Unità di Gestione:

AR01, AR10, AR12, AR14, AR18, AR24, AR25, GR02, GR31, PI01, PI09, PI11, SI24, SI25, SI50;

Ritenuto invece necessario discordarsi dal suddetto parere per quanto riguarda i tempi di prelievo, in parziale conformità a quanto operato nelle due annate precedenti, autorizzando il prelievo sia nelle aree vocate che non vocate, della componente femminile e dei piccoli anche nel periodo estivo (agosto-settembre);

Ciò tenuto conto delle seguenti motivazioni:

- che la consistenza della specie capriolo in Toscana si attesta, considerando le sole aree cacciabili ed i censimenti in esse effettuati nel presente anno, in almeno 175.477 individui diffusi su 1.433.243 ettari, con una densità media di 12,93 capi/kmq, non destando in alcun modo preoccupazioni circa la conservazione della specie;

- che nell'anno corrente, nei 344.161 ettari inclusi nelle Unità di Gestione non vocate alla specie risultano censiti oltre 30.091 caprioli con una densità media di 10,62 capi/kmq e massima di oltre 27 capi/kmq;

- che dai risultati relativi ai piani di prelievo dell'annata precedente, contenuti nelle informazioni obbligatorie comunicate dai rispettivi ATC e Titolari di istituti faunistici e allegate ai singoli piani di prelievo di ciascuna Unità di Gestione della specie emerge come nella precedente annata venatoria 2018-2019, il tasso di abbattimento medio regionale sulla specie è stato pari al 52,90%;

- che le proposte di prelievo suddette sono finalizzate al pieno raggiungimento dei piani, sia nei distretti che nelle Aziende venatorie poste in area vocata o non vocata alla specie capriolo;

- che dalla consultazione della serie storica dei dati di prelievo sul capriolo in Toscana emerge che dal 2012, anno in cui furono tolte femmine e piccoli dai piani di prelievo estivi, sono andate diminuendo le percentuali di realizzazione complessive e soprattutto quelle di tali classi, con il pericolo conseguente di destrutturazione sociale;

- che nelle aree non vocate, ove è stato concesso un più ampio periodo di prelievo su femmine e piccoli nella annata 2017-18 il rapporto sessi dei capi abbattuti si è mantenuto su livelli accettabili (0,85 maschi per femmina), mentre nelle aree vocate, senza tale periodo il prelievo è stato maggioritario sulla componente maschile (1,34 maschi/femmina), con conseguenti possibili problemi di destrutturazione sociale;

- che sono presenti situazioni locali nelle aree non vocate di ingenti danni all'agricoltura causati dalla specie;

Viste le Linee Guida ISPRA n. 91/2013 sopra richiamate, che al paragrafo 4.4.5 “La gestione dei cervidi nelle aree problematiche” riportano: *“Gli obiettivi di gestione stabiliti dall’Amministrazione competente possono prevedere che in aree nelle quali l’agricoltura è fortemente indirizzata verso coltivazioni particolarmente sensibili ed in quelle caratterizzate da una elevata presenza di infrastrutture antropiche sia desiderabile mantenere le popolazioni di Cervidi ad una densità estremamente contenuta (densità obiettivo tendente a zero). (...). Ferma restando l’organizzazione territoriale esposta in precedenza, l’obiettivo di riduzione e mantenimento della densità di popolazione a valori minimi dovrebbe essere perseguito attuando una gestione non conservativa delle popolazioni. Tale forma di gestione presuppone una programmazione degli obiettivi su ampia scala (regionale e provinciale) finalizzati oltreché alla riduzione delle densità nelle aree problematiche, alla limitazione della dispersione dei soggetti dalle aree vocate contigue, che generalmente funzionano da serbatoio per una più o meno rapida ricolonizzazione. E’ di particolare importanza evidenziare che la gestione dei Cervidi nelle aree problematiche ma aperte alla caccia dovrebbe avvenire, tranne che in casi eccezionali, mediante gli strumenti e le modalità previsti per l’attività venatoria ordinaria, senza ricorrere all’applicazione dell’art. 19 (“Controllo della fauna selvatica”) della legge 157/92.”*

Considerato che l'approccio utilizzato dalla Regione Toscana è in linea con quanto indicato nelle sopra citate Linee Guida, stante la proposta di effettuare nelle aree problematiche un prelievo selettivo non conservativo, per diminuire i danni alle colture agricole che caratterizzano ordinariamente queste zone;

Tenuto conto che tali danni sono arrecati da animali appartenenti a qualsiasi classe di sesso e di età, specie nel periodo estivo e di maturazione delle uve;

Ritenuto opportuno e necessario, al fine di conseguire l’obiettivo della realizzazione dei piani di prelievo adottare tempi più estesi per il prelievo della specie capriolo, così privilegiando l'attività venatoria ordinaria rispetto all'applicazione dell'art. 19 della legge 157/92, come indicato da ISPRA nelle proprie Linee Guida;

Tenuto altresì conto, come indicato peraltro nel parere ISPRA, della necessità di raggiungere l’obiettivo del completamento dei piani di prelievo e di evitare al contempo possibili sbilanciamenti strutturali nei capi prelevati tra le diverse classi di sesso ed età, in relazione ai tempi di prelievo complessivamente disponibili per la componente maschile (adulti e giovani) rispetto a quella femminile;

Dato atto che il piano di prelievo con tale tempistica, realizzato “a scalare” permette di modulare il completamento del piano per la componente femminile e maschile, anche realizzandosi in periodi disgiunti e successivi;

Dato atto che i tempi di prelievo sopra previsti a carico della componente femminile sono compatibili con quanto suggerito nel volume *“Ungulate Management in Europe: Problems and Practices”*, Putman R, Apollonio M. e Andersen R., 2011 pubblicato da alcuni tra i massimi esperti di gestione degli ungulati in Europa;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra citate, di autorizzare il prelievo per le femmine (classe I-II-III) e per i piccoli nel periodo 15 agosto – 30 settembre, sovrapposto a quello dei maschi adulti e giovani, allo scopo di aumentare le possibilità di prelievo e la realizzazione equilibrata dei piani tra le diverse classi di sesso ed età;

Considerato, altresì, che la realizzazione del prelievo sulla componente femminile e sulle altre classi sarà monitorata attraverso la rendicontazione fornita dai responsabili delle diverse unità di gestione (Distretti e Istituti privati), mensilmente attraverso l'implementazione del Portale TosCaccia a ciò conformato;

Considerato, infine, che per ciascuna unità di gestione gli eventuali errori di prelievo nelle classi femminili dovuti ad errori di riconoscimento, non verranno considerati come errore di abbattimento se compensabili entro il piano assegnato a ciascuna Unità di Gestione;

Ritenuto opportuno estendere il prelievo sulla componente maschile nelle aree non vocate al 15 aprile 2020, coerentemente alla richiesta formulata all'ISPRA ed in parziale conformità al parere da questo rilasciato, valutata la percentuale di prelievo realizzato e le necessità di prevenzione dei danni all'agricoltura caratteristici del periodo primaverile;

Visto il documento "Piani di prelievo della specie Capriolo, per la stagione 2019-20, relativi ai 14 Comprensori di gestione della specie in Regione Toscana" di cui all'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i piani di prelievo annuale della specie (numero di animali suddivisi per classe di sesso e di età) per ciascuna unità di gestione (UdG);

Visto l'art. 21 comma 9 della Legge Regionale 3/94 relativo alla approvazione dei piani di prelievo sugli Ungulati nelle Aziende Agrituristiche Venatorie;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 632 del 27.06.2016 riguardante le modalità di svolgimento relativa alle giornate di caccia di selezione in ambito settimanale, e ritenendo che il piano di cui al presente atto rappresenti analoghe modalità di attuazione;

Considerato quanto previsto all'art. 21, comma 1 lett. m) dalla L. 157/92 che prevede la possibilità di esercitare la caccia di selezione agli Ungulati anche su terreno coperto da neve;

Considerato che ai sensi di quanto previsto nelle delibere annuali di approvazione del calendario venatorio approvate a partire dall'anno 2016, il tesserino venatorio regionale è sempre disponibile per i cacciatori toscani, durante i periodi di prelievo sulla specie, sia nella forma cartacea sia nella forma digitale con l'utilizzo della App TosCaccia;

Ritenuto pertanto che il tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, assolve alle necessità previste all'art. 6 bis della l.r. 10 giugno 2002, n. 20;

**A VOTI UNANIMI**

### **DELIBERA**

1. di approvare il documento "Piani di prelievo della specie Capriolo, per la stagione 2019-20, relativi ai 14 Comprensori di gestione della specie in Regione Toscana" di cui all'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i piani di prelievo annuale della specie (numero di animali suddivisi per classe di sesso e di età) per ciascuna unità di gestione (UdG);

2. di stabilire, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, il seguente calendario venatorio relativo ai periodi di prelievo del Capriolo in funzione delle classi di sesso/età :

Aree Vocate

- maschi adulti e giovani: dal 12 giugno al 15 luglio, dal 15 agosto al 30 settembre 2019;
- femmine: dal 15 agosto al 30 settembre 2019 e dal 1° gennaio al 15 marzo 2020;
- piccoli: dal 15 agosto al 30 settembre 2019 e dal 1° gennaio al 15 marzo 2020.

#### Aree non Vocate

- maschi adulti e giovani: dal 12 giugno al 15 luglio, dal 15 agosto al 30 settembre 2019, dal 1° gennaio al 15 aprile 2020;
- femmine e piccoli femmina: dal 15 agosto al 30 settembre 2019 e dal 1° gennaio al 15 marzo 2020;
- piccoli maschi: dal 15 agosto al 30 settembre 2019 e dal 1° gennaio al 15 aprile 2020.

3. di stabilire che nelle aree non vocate siano posti in essere da parte degli ATC e dei titolari di UdG forme di gestione del prelievo che tendano a concentrarlo soprattutto nelle aree più interessate da danni all'agricoltura;

4. di stabilire che, fermi restando gli obblighi previsti dalla l.r. 3/94, il prelievo nelle aziende agrituristico venatorie poste in aree vocate avverrà sulla base di quanto indicato all'art. 69 comma 5 del DPGR 48/R/2017;

5. di disporre che per l'attuazione dei piani di prelievo selettivo approvati con le presente deliberazione, il prelievo è consentito, nei periodi previsti, per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì, anche in caso di terreno coperto da neve;

6. di stabilire che per esercitare la caccia di selezione il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, di cui all' art. 6 della l.r. 20/2002;

7. di stabilire che, oltre ai sistemi di registrazione delle uscite e dei capi abbattuti previsti dagli ATC e dalle Aziende Faunistiche, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio, le prescritte annotazioni debbono essere effettuate anche sul tesserino venatorio regionale;

8. l' attuazione dei piani, sia in area vocata che non vocata alla specie, avviene con il prelievo "a scalare" dei capi previsti in abbattimento, allo scopo di raggiungere il massimo equilibrio tra le diverse classi di sesso e di età.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta  
Il Direttore Generale  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
PAOLO BANTI

Il Direttore  
ROBERTO SCALACCI